

## La Consulta dichiara illegittima la disciplina elettorale della Regione Calabria che vanifica la nomina a consigliere regionale del candidato presidente risultato perdente

[Corte cost. 22 novembre 2016, n. 243 – Pres. Grossi, Est. Amato](#)

### Elezioni regionali – Regione Calabria – Mancata nomina a consigliere regionale del candidato presidente perdente – Incostituzionalità

*E' incostituzionale, in relazione all'art. 123 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo (1).*

---

(1) Con la sentenza in epigrafe la Consulta accoglie una questione di costituzionalità sollevata dal T.a.r. per la Calabria (sede di Catanzaro, ordinanza 20 marzo 2015, n. 519) avente ad oggetto la disciplina delle elezioni regionali, nella parte in cui vanifica(va) la normativa di livello costituzionale, che, a tutela delle minoranze, garantisce la nomina a consigliere regionale del candidato presidente risultato perdente.

A tale risultato la Corte è pervenuta accogliendo un profilo di illegittimità incentrato su una violazione di carattere procedimentale; infatti la legge regionale n. 19 del 2014, oggetto del vaglio di costituzionalità, approvata il 12 settembre 2014, nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta il 9 dicembre 2014), è risultata adottata quando l'assemblea legislativa regionale era in regime di *prorogatio*.

La sentenza richiama i principi elaborati dalla Corte che hanno individuato i limiti dei poteri esercitabili dagli organi elettivi in *prorogatio*; nel fare questo, afferma che è legittimo, in linea teorica, l'obiettivo perseguito nella specie dal legislatore regionale (ovvero adeguarsi ai rilievi formulati nell'ambito di un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di scongiurare il pericolo di invalidazione dell'imminente consultazione elettorale).

Ciò che viene censurato, in accoglimento del profilo dedotto dal T.a.r. per la Calabria, è il concreto esercizio di tale intervento operato in regime di *prorogatio*, in quanto nell'ambito dello stesso risulta inserita una disposizione comportante un effetto che, oltre a non risultare necessario al fine di rispondere al predetto ricorso, si pone in contrasto con la disciplina di principio (art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999) che, a tutela delle minoranze, prevede la riserva di un seggio al candidato presidente miglior perdente.

Si segnala per completezza:

a) in generale, sulla disciplina elettorale regionale, anche avuto riguardo al premio di maggioranza, ed alla soglia di sbarramento, Corte cost., 24 settembre 2015, n. 193, in *Foro it.* 2015, 11, 3365, con nota di ROMBOLI; 15 giugno 2015, n. 110, *ibidem*, I, 2618; 5 dicembre 2014, n. 275, *ibidem*, I, 341; 6 febbraio 2009, n. 27, in *Foro amm. CDS*, 2009, 7-8, 1644 con nota di BOZZELLO VEROLE;

b) in tema di *prorogatio* degli organi elettivi regionali, Corte Cost., 1 luglio 2016, n. 157 (relativa sempre alla Regione Calabria), in *Foro it.*, 2016, I, 2636; 11 novembre 2015, n. 228, *ibidem*, I, 27; 15 luglio 2015, n. 158 e 15 maggio 2015, n. 81, *id.*, 2015, I, 2977, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza; 26 febbraio 2010, n. 68, in *Giur. cost.* 2010, 1, 779, con nota di PICCIONE e DI SALVO;

c) sulla legislazione elettorale della Regione Calabria, l'ampia casistica di questioni affrontate da Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400.